

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Raoul Ghisletta e cofirmatari per la modifica della Legge sull'ordinamento degli impiegati e docenti del Cantone (LORD) per ridare al Consiglio di Stato parte delle competenze nella gestione del personale impiegato nella Magistratura (Ripristino della tutela dei diritti del personale impiegato nella Magistratura)

del 19 novembre 2018

1. Motivazione

Periodicamente si registrano atteggiamenti molto problematici nei confronti del personale impiegato nella Magistratura. Il personale sotto tiro è terrorizzato e non osa far valere i propri diritti di fronte al potere di cui godono i magistrati.

Le revisioni della LORD del 2012 e del 2013 hanno purtroppo creato piccoli "reami" nella Magistratura ticinese, che sono impenetrabili, quando ci sono questi tipi di problemi. La Sezione delle risorse umane dell'Amministrazione cantonale (AC) e la Divisione della giustizia non possono purtroppo intervenire, se non in casi estremi, riassumendo nell'AC gli impiegati mobbizzati. Quando i magistrati non sono in grado o non hanno il tempo di gestire bene i loro impiegati, si creano purtroppo gravi problemi umani e sociali. Bisogna prenderne atto dopo cinque anni di modifica della legge.

Con la presente iniziativa parlamentare chiediamo di modificare la LORD per fare in modo che una parte della gestione del personale impiegato nella Magistratura venga attribuita nuovamente al Consiglio di Stato e alla Sezione delle risorse umane dell'AC, segnatamente per l'inchiesta disciplinare e per la disdetta del rapporto di lavoro. Globalmente il ripristino della nomina cantonale per gli impiegati della Magistratura consente loro di avere maggiore mobilità e garanzia di parità di trattamento.

Non viene per contro chiesta la modifica dell'attuale art. 1e cpv. 3 LORD sul fabbisogno del personale nella Magistratura; e viene pure mantenuto il contenuto dell'attuale art. 14 cpv. 2 LORD, per quanto riguarda la competenza sul preavviso di assunzione degli impiegati, che rimane alla Magistratura ed ha carattere vincolante quanto alla persona prescelta.

In tal modo si raggiunge un compromesso equilibrato tra autonomia della Magistratura e gestione centrale da parte dell'AC/Consiglio di Stato.

Art. 1e - Dotazione di personale

¹ Il fabbisogno di personale nominato o incaricato dell'Amministrazione cantonale è stabilito dal Consiglio di Stato nell'ambito del piano dei posti autorizzati (PPA).

² **Il fabbisogno di personale nominato o incaricato del Tribunale di appello, del Ministero pubblico e delle altre Magistrature permanenti viene stabilito da queste autorità giudiziarie d'intesa con il Consiglio di Stato.**

^{2bis} Il fabbisogno di personale nominato o incaricato dai Servizi del Gran Consiglio è stabilito dall'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio d'intesa con il Consiglio di Stato.

³ **Il fabbisogno di personale ausiliario viene stabilito annualmente dal Consiglio di Stato; quello del Tribunale di appello, del Ministero pubblico e delle altre Magistrature permanenti, da queste autorità giudiziarie d'intesa con il Consiglio di Stato; quello dei Servizi del Gran Consiglio, dall'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio d'intesa con il Consiglio di Stato.**

2. Sei richieste di modifica della LORD formulate dall'iniziativa

1. Modifica *in neretto* dell'art. 2 cpv. 1 lett. c)

A. Norme generali

I. Autorità competente

Art. 2

¹ Il conferimento della nomina e dell'incarico è di competenza:

- a) del Consiglio di Stato per gli impiegati dell'amministrazione cantonale e per i docenti delle scuole cantonali;
- b) del Municipio o della delegazione scolastica consortile per i docenti delle scuole comunali;
- c) del Consiglio di Stato, su proposta del Tribunale di appello, del Ministero pubblico e delle altre Magistrature permanenti, per gli impiegati di questi organi;**
- d) del Gran Consiglio, su proposta dell'Ufficio presidenziale, per il Segretario generale del Gran Consiglio;
- e) dell'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio per gli altri dipendenti dei Servizi del Gran Consiglio.

² È di competenza delle autorità di cui alle lett. a), b), c) ed e) l'incarico del personale ausiliario e dei supplenti.

2. Modifica *in neretto* dell'art. 14 cpv. 2: la competenza sul preavviso di assunzione rimane alla Magistratura.

3. preavviso di assunzione

Art. 14

¹ Il preavviso di assunzione all'intenzione dell'autorità di nomina è formulato:

- a) per i docenti delle scuole comunali dai direttori sulla base di una graduatoria allestita dall'ispettorato scolastico;
- b) per i docenti delle scuole cantonali dai direttori sulla base di una graduatoria allestita dal Dipartimento competente;
- c) per gli impiegati dai Direttori dei Dipartimenti interessati, sentiti i rispettivi funzionari dirigenti e i servizi centrali del personale.

² ~~Se la competenza di conferire la nomina è stata delegata al Dipartimento delle istituzioni giusta l'art. 17a della presente legge. Per gli impiegati del Tribunale d'appello, del Ministero pubblico e delle altre Magistrature permanenti il preavviso è formulato dai rispettivi organi dirigenti. Ha carattere vincolante quanto alla persona prescelta.~~

3. Stralcio dell'art. 17a

Art. 17a – Competenze delle autorità giudiziarie

¹ ~~Per l'esercizio delle competenze che spettano all'autorità di nomina, il Tribunale di appello, il Ministero pubblico e le altre Magistrature permanenti possono avvalersi della collaborazione del Dipartimento delle istituzioni o anche delegare le loro competenze in settori specifici a tale Dipartimento; queste competenze delegate vengono definite dal Consiglio di Stato, su proposta del Tribunale di appello, del Ministero pubblico e delle altre Magistrature permanenti, con apposito regolamento.~~

² ~~Le autorità giudiziarie devono attenersi ai regolamenti e alle direttive sulla gestione del personale emanati dal Consiglio di Stato.; il Consiglio della magistratura vigila sull'osservanza di quest'obbligo.~~

4. *Stralcio dell'art. 37 cpv. 3*

II. Competenza

Art. 37

¹ L'inchiesta disciplinare è condotta dall'autorità competente per infliggere le sanzioni.

² Tale competenza può essere delegata ad istanze subordinate.

³ ~~Nei confronti dei dipendenti del Tribunale di appello, del Ministero pubblico e delle altre Magistrature permanenti, l'inchiesta disciplinare può essere affidata al Dipartimento delle istituzioni.~~

5. *Stralcio dell'art. 60 cpv. 1, seconda parte.*

II. Procedura

Art. 60a

¹ La procedura di disdetta è condotta dall'autorità di nomina, che può delegare tale competenza ad istanze subordinate. ~~nei confronti dei dipendenti del Tribunale di appello, del Ministero pubblico e delle altre Magistrature permanenti, la procedura di disdetta può essere affidata al Dipartimento delle istituzioni.~~

² Il dipendente dev'essere sentito e può farsi assistere da un patrocinatore.

³ Durante la procedura di disdetta, il dipendente può essere sospeso provvisoriamente dalla carica e privato totalmente o parzialmente dello stipendio, se l'interesse dell'Amministrazione o della procedura lo esige.

⁴ La decisione di sospensione provvisoria, debitamente motivata e con l'indicazione dei mezzi e termini di ricorso, è notificata immediatamente all'interessato. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

⁵ I Municipi, sentito l'Ispettorato scolastico, decidono la sospensione dei docenti comunali. Il Consiglio di Stato può avocare a sé questa competenza, dandone al Municipio tempestiva comunicazione.

6. *Stralcio dell'art. 66 cpv. 2 e 3*

Art. 66 - B. Ricorsi

¹ Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

² ~~Contro le decisioni del Tribunale di appello, del Ministero pubblico e delle altre magistrature permanenti è dato ricorso alla Commissione di ricorso sulla magistratura. Sono applicabili le norme sul ricorso al Tribunale cantonale amministrativo secondo la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.~~

³ ~~Il ricorso alla Commissione di ricorso sulla magistratura è dato anche contro le decisioni del Dipartimento delle istituzioni prese su delega del Tribunale di appello, del Ministero pubblico o delle altre Magistrature permanenti.~~

⁴ Il ricorso contro la decisione di disdetta non ha effetto sospensivo.

⁵ Rimane riservata l'applicazione dell'art. 91 della Legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 in caso di disdetta ingiustificata.

Raoul Ghisletta
Bang - Lepori